

Codice A1816A

D.D. 4 aprile 2016, n. 751

R.D. 523/1904 - P.I. 5603 - Realizzazione di difesa spondale lungo il rio Secco nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN).

In data 17/02/2016 i Sig. Vottero Ernesto (omissis) e Vottero Lodovico (omissis) hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa spondale lungo il Rio Secco nel Comune di Bagnolo P.te

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom Bruno Marco Maria ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Per i lavori oggetto della presente autorizzazione, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone e pertanto non è necessario formalizzare l'atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della Ditta delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bagnolo P.te per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione relata di pubblicazione:21/03/2016)

Al fine di verificare lo stato dei luoghi è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore in data 23/03/2016

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Secco.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la L.R. n. 40/98;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, i Sig. Vottero Ernesto (omissis) e Vottero Lodovico (omissis) ad eseguire i lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati

all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale movimentato in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda evitando asportazioni dall'alveo medesimo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della zona di derivazione, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi sia in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..)
- **il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata**

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 , nonchè ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gianpiero CERUTTI